

Allegato sub lett. A) alla deliberazione di C.C.
n° 43 del 12/11/2014

COMUNE DI SALCEDO



Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Adottato con deliberazione di C.C. n: 07 del 08.04.2010

Modificato con deliberazione di C.C. n° ____ del __.11.2014

COMUNE DI SALCEDO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 07 in data 08/04/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ in data __.11.2014

PREMESSA

La necessità è di disporre di un regolamento di Polizia Urbana al fine di fornire il paese di un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 12. SGOMBERO NEVE
- Articolo 13. RAMI E SIEPI
- Articolo 14. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 15. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 16. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 17. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- Articolo 18. SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

TITOLO 4 : QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

- Articolo 19. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 20. OGGETTI MOBILI
- Articolo 21. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 22. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 23. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- Articolo 24. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA
- Articolo 25. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
- Articolo 26. IMPIANTO E USO DI MACCHINARI
- Articolo 27. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE
- Articolo 27-bis. DISCIPLINA DEL VOLO DEGLI AEROMODELLI

TITOLO 5 : ANIMALI

- Articolo 28. ANIMALI DI AFFEZIONE, DA CORTILE E/O DA STALLA
- Articolo 29. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 30. CANI
- Articolo 31. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)
- Articolo 32. LOTTA ALLE ZANZARE

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

- Articolo 33. SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA
- Articolo 34. DIVIETO DI CONSUMO (NON CONTROLLATO) DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

TITOLO 7 : VARIE

- Articolo 35. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE
- Articolo 36. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIOVAGO (C.D. "LAVAVETRI" – "ACCOMPAGNATORI DI CARRELLI PER LA SPESA" ECC.)
- Articolo 37. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- Articolo 38. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : SANZIONI

- Articolo 39. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 40. ABROGAZIONI DI NORME
- Articolo 41. REITERAZIONE
- Articolo 42. NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sullo ordinamento degli Enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) calpestare aiuole e giardini pubblici;
- 3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- 4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) abbandonare rifiuti, bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- 8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario sia per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;
- 10) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- 11) imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via di edifici privati;
- 12) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 13) é altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 14) collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori del servizio (Enel, Ascopiave, A.V.S.ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini

appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza; le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) Targhetta dell'amministratore di condominio: gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti.
La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
La violazione di cui al presente comma non comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere temperate con quelle della riservatezza.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere periodicamente alla pulizia e alla manutenzione delle aree di cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, nonché allo sfalcio dell'erba e delle ramaglie sulle aree di proprietà privata che confinano con le strade, per circa la profondità di mt. 1.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni od aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono: a tal fine dovranno essere effettuati almeno tre sfalci annuali dell'erba, con pulizia dalle sterpaglie; indicativamente tali sfalci dovranno essere ripartiti tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno.
- 9) Le violazioni di cui ai commi dal 2) al 9) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Patrimonio pubblico/privato ed arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- 1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- 2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- 3) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- 4) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale

celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, Ascopiave, AVS, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;

- 5) sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 6) gli organizzatori di manifestazioni o eventi per i quali l'Autorità competente ritenga necessaria la chiusura o la modifica della normale circolazione hanno l'obbligo di porre in essere e rimuovere, l'idonea segnaletica stradale in modo tempestivo, rispettando le prescrizioni imposte nella relativa ordinanza emessa dall'Ente stesso;
- 7) le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 : *Nettezza del suolo e dell'abitato*

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : *Sgombero neve*

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennature opportunamente disposte.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : *Rami e siepi*

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami ad altezza superiore ai m 2,70 se al di sopra del marciapiede, e a m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. Le ramaglie, e comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
- 3) Rami e siepi che pur non sporgendo al di fuori delle proprietà private riducono la visuale sulle intersezioni stradali devono essere adeguatamente regolate a cura dei proprietari o locatari al fine di evitare situazioni di pericolo.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : *Pulizia fossati*

- ~~1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.~~
- ~~2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.~~

Modifica apportata con deliberazione di C.C. n° ___ del __.11.2014

- 1) Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati (ivi ricomprese le incisioni vallive naturali che per la loro conformazione sono preposte ad intercettare le acque meteoriche) è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, che gli stessi e le loro eventuali pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque vi verifichino senza pregiudizio e danni ai fondi contermini ed alle eventuali strade. In caso di inottemperanza potrà essere emessa ordinanza coercitiva del Sindaco a carico dei proprietari, per la pulizia dei fossi di scolo, canali, strutture idrauliche e quanto altro sopra elencato.
- 2) Le tombature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previa acquisizione di parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e comunque con tubi aventi il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6,00 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari. Qualora l'accesso sia da strade di tipo non comunale si dovrà preventivamente acquisire il relativo parere e/o autorizzazione di competenza dell'Ente proprietario dell'arteria;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 15 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o di pubblici esercizi o di attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area attrezzata (isola ecologica) il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso evitando il conferimento nei cassonetti stradali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Spandimento delle deiezioni zootecniche

- 1) Si richiamano le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche che sono contenute nelle Leggi Nazionali e Regionali e nel vigente Regolamento Comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

TITOLO 4 : QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 19 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1).

Art. 20 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Accensioni di fuochi

- 1) ~~E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi di qualsiasi natura in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche~~
- 2) ~~E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.~~
- 3) ~~E' consentita in agricoltura, previo rispetto del comma 1):
 - a) ~~la bruciatura di residui di potatura e simili, che derivino dalla coltivazione di fondi e dalla loro pulizia;~~
 - b) ~~l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.~~~~
- 4) ~~E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc.), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone, fermi restando gli eventuali divieti previsti dalla normativa statale (L. 21/11/2000 n. 353 e s.m.i.), regionale (L.R. 24/01/1992 n. 6) e provvedimenti di competenza del Servizio Forestale.~~
- 5) ~~L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.~~
- 6) ~~Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nelle ordinanze di attuazione.~~
- 7) ~~Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.~~
- 8) ~~Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.~~

Modifica apportata con deliberazione di C.C. n° ___ del ____, 11.2014

- 1) E' consentito sul territorio comunale, secondo le modalità di seguito indicate, la combustione controllata – sul luogo di produzione – di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, da effettuarsi secondo le normali pratiche e consuetudini:
 - sono escluse le aree del territorio comunale ricomprese nel perimetro del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e delimitato con deliberazione di C.C. n° 32 del 05.10.2006. Il divieto di bruciare materiale ed accendere fuochi si estende inoltre ad una fascia di ulteriori 50 (cinquanta) metri misurati dal perimetro stesso al fine di creare una fascia di rispetto a tutela degli edifici residenziali stabilmente abitati;
 - le operazioni di abbruciamento devono essere eseguite esclusivamente sul luogo di produzione, ad una distanza adeguata dagli edifici di terzi e tale da non creare pericoli per la incolumità pubblica, previo isolamento costituito da una fascia libera da residui vegetali;
 - i piccoli cumuli e le quantità giornaliere che possono essere oggetto di bruciatura sono indicate nell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006, e sono pari a tre metri steri per ettaro; i materiali vegetali raggruppabili ed abbruciabili sono quelli previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f) dello stesso D. Lgs. 152/2006;
 - le operazioni di abbruciamento devono svolgersi in giornate di assenza di forte vento, assicurando la presenza e la vigilanza costante, e fino alla completa estinzione di focolai e braci, del proprietario o conduttore del fondo;
 - sono vietate le operazioni di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto;
 - le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale vegetale derivante da pratiche agricole o da manutenzione di orti e giardini dovranno essere ridistribuite sul terreno stesso;
 - gli abbruciamenti controllati dei residui vegetali a meno di 100 (cento) metri dal bosco, ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi, sono soggetti a preventiva istanza da richiedersi ai sensi dell'art. 25 delle P.M.P.F. della Regione Veneto al competente organo preposto;
- 2) E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 3) E' ammessa deroga in occasione delle manifestazioni patrocinate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, fermi restando gli eventuali divieti previsti dalla normativa statale (L. 21.11.2000 n° 353 e s.m.i.), regionale (L.R. 24.01.1992 n° 6) e provvedimenti di competenza del Servizio Forestale.
- 4) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche, appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione di veicoli con specifiche esigenze tecnico-funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 24 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
- 3) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4) E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 25 : Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

- 1) Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi, diffusori musicali e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e ai vicini;
- 2) I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica del Comune;
- 3) Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, ricorrenze e festività civili o religiose interessanti la popolazione del luogo.

Art. 26 : Impianto ed uso di macchinari

- 1) L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale e nel richiamo delle disposizioni di cui al vigente "Piano Comunale di classificazione acustica";
- 2) All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica e le attrezzature da giardinaggio, è consentito dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 nel rispetto delle vigenti disposizioni del "Piano Comunale di classificazione acustica".

Art. 27: Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incombode

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incombode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come artigianali ed industriali, vengono richiamate tutte le disposizioni della vigente normativa in materia nonché quanto previsto dal "Piano Comunale di classificazione acustica".

Art. 27-bis: Disciplina del volo degli aeromodelli (nuovo articolo inserito con deliberazione C.C. n° __ del __.11.2014)

- 1) E' vietato il volo a meno di 100 metri dalle abitazioni ed è vietato il sorvolo di pubbliche vie.
- 2) E' fatto obbligo agli aeromodellisti di far volare gli apparecchi ad una distanza superiore a metri 100 (cento) da eventuali persone al lavoro, ed avendo cura di attuare le protezioni adeguate a tutela di eventuali spettatori.
- 3) Ai sensi della L.R. 10.05.1999 n° 21, art. 7, comma 5, ed a condizione sussistano le condizioni di adeguata visibilità, il volo degli aeromodelli dotati di motore a combustione è permesso dalle ore 08,00 alle ore 19,00 con interruzione dalle ore 13,00 alle ore 15,00; gli aeromodelli sprovvisti di motore o con motore elettrico non sono sottoposti a limitazioni orarie fermo restando il sussistere delle condizioni di adeguata visibilità.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 28 : Animali di affezione, da cortile e/o da stalla

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 : Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- 1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- 2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stitilicidio sugli spazi pubblici;
- 3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- 4) non è permesso lasciar vagare animali di qualsiasi specie;
- 5) chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 6) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione ai commi 2) 3) 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 30 : Cani

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3) Il proprietario e/o il detentore di un cane, fatto salvo l'art. 5 dell'O.M. 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, devono:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 m durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - b) qualora in possesso di animale di peso superiore ai 25 Kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore (così come previsto dall'O.M. 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali);
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4) I cani a custodia delle proprietà devono essere detenuti in modo da evitarne la fuga o fuoriuscita e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 5) I cani, se custoditi:
 - a) all'interno di una proprietà idoneamente recintata:
 - devono potersi adeguatamente riparare all'interno di locali degli edifici eventualmente presenti;
 - oppure devono disporre di una cuccia sufficientemente grande e confortevole che garantisca effettivo riparo dalle intemperie;
 - b) all'interno di proprietà non recintate:
 - devono essere custoditi all'interno di un box, dotato di una cuccia che assicuri effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi;
 - oppure devono essere legati a catena, a condizione che la catena sia di almeno 4,00 ml di lunghezza, a scorrere su di un cavo aereo di almeno 4,00 ml avente un'altezza di almeno 2,00 ml dal terreno; la catena dovrà essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità e adeguata alle caratteristiche fisiche del cane; deve consentire al cane di raggiungere la cuccia che deve garantire le stesse condizioni specificate al punto a) che precede; il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto;
 - c) in ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento del ricovero coperto/cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito senza alcun impedimento. (in ottemperanza a quanto previsto dal Dgr. N 272 del 06/02/07).
- 6) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 7) E' vietato possedere o detenere cani registrati (presso i Servizi Veterinari) quali a potenziale rischio elevato di aggressione, da parte di particolari soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della Ordinanza 03/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
- 8) I proprietari dei cani inseriti nei registri di cui al comma 1, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico.
- 9) I conduttori di cani sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi e sui passaggi pedonali oltre alle aree destinate al verde pubblico.
- 10) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse:
 - a) esibendo, su richiesta degli organi di vigilanza, il kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

- 11) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione delle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco oltre ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- 12) Norme a tutela dei cani - memorandum

Anagrafe canina

Presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria è istituita l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consenta l'identificazione dell'animale.

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" per l'intervento di cattura.

Trasporto dei cani in auto

Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall'art. 169 del Codice della Strada.

Disturbo

Chiunque suscita o non impedisce gli strepiti di animali, che cagionino disturbo al riposo delle persone o all'occupazione delle stesse, è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 659 C.P.

Mancata custodia

Chiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperta, è punita con sanzioni previste dall'Art. 672 C.P.

Danno cagionato ad animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 C.C.)

Abbandono

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.).

- 13) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalle specifiche norme nazionali e regionali, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare, nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 31 : Colombi di città (*Columba Livia forma domestica*)

- 1) I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc. potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3) I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 : Lotta alle zanzare

- 1) Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc.);
 - f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;

- 2) Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
- 3) I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
- 4) Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
- 5) Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili e per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
- 6) Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltretutto attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
- 7) Coloro che gestiscono attività quali rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
- 8) Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
- 9) Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio-1 ottobre), si riscontrino all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 33 : Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 34 : Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e aggressività, connessi al consumo di alcol è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica – dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di ogni giorno – in luogo pubblico o aperto al pubblico- se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 35 : Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

- 1) Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
- 2) L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemplate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
- 3) L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, e nei pressi antistanti agli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
- 4) È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
- 5) L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
- 6) La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 36 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago (c.d. "lavavetri" – "accompagnatori di carrelli per la spesa" ecc.)

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria ed altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.
- 2) Analogamente per i soggetti c.d. accompagnatori di carrelli per la spesa è vietato su tutto il territorio comunale (sia spazi pubblici sia spazi privati a destinazione pubblica) l'esercizio di tale mestiere.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 37 : Divieto di campeggio libero

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento nonché il deposito di ogni cosa in uso o appartenente a persone senza fissa dimora, in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco o a ciò non appositamente destinate dalla P.A.
- 2) E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 3) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada. Per le operazioni di rimozione l'Ente comunale si avvale delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del soggetto inottemperante.

Art. 38 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 39 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 : Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 41 : Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 42 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.